



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

Tel 031/231263-403

e-mal : mobiliari.tribunale.como@giustizia.it

pec : esecuzionivicili.tribunale.como@giustiziacert.it

OGGETTO : CONTRIBUTO UNIFICATO E ANTICIPAZIONE FORFETTARIA

In ossequio ai PARAMETRI estrapolati dal DRP. 30 Maggio 2022 n.115 – Testo Unico in materia di spese di giustizia e all’unita circolare ministeriale integrativa m_dg.DAG.24/03/2025.0060633.U del 24.03.2025

In ossequio al Decreto Legislativo 149/2022 si precisa che il pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria deve avvenire esclusivamente online tramite piattaforma di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 82/2005(c.d. piattaforma pagoPA).

L’operazione di pagamento tramite pagoPA può essere avviata :

Pagamento on-line tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST);

Pagamento on-line presso un Punto di Accesso (PDA) di cui al DM44/2011;

L’avvenuto pagamento è certificato dalla consegna della ricevuta telematica. Copia di tale ricevuta viene messa a disposizione del pagatore che deve con l’ iscrizione telematica inserirla come allegato tipizzato nella busta telematica .

A) IN BASE AL VALORE DELLA CAUSA

Art. 13 co. 2 D.P.R. n. 115 del 30.05.2002

Per i processi di esecuzione mobiliare il contributo unificato dovuto in base al valore della causa risulta :

- se il valore è superiore a € 2.500,00 pari ad € 139,00
- se il valore è inferiore a 2.500 pari a € 43,00

Risulta sempre dovuta l’anticipazione forfettaria pari ad € 27,00 ad eccezione delle fattispecie sottospecificate (lavoro e esecuzione per consegna e rilascio ex artt.605 e 611 cpc)

B) IN BASE ALLA MATERIA OGGETTO DI CAUSA

1. ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE E NON FARE EX ART.612 CPC

Contributo unificato pari ad € 139,00 oltre all’anticipazione forfettaria pari ad € 27,00

2. ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO EX ART. 605 E SEGG. CPC introdotto dall’art. 37, comma 6, lett. C) del D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011

È dovuto il solo contributo unificato pari ad € 139,00

Si evidenzia che **solo** successivamente all’iscrizione a ruolo in cancelleria e **nel caso specifico in cui si richiederà specifica attività giurisdizionale** (es. deposito del ricorso ex art 611 cpc), è dovuta anche anticipazione forfettaria pari ad € 27,00 in ossequio alla normativa succitata

3. FAMIGLIA – ESENZIONE PARZIALE ex art.10 co.2. D.P.R. n. 115 del 30.05.2002

CO.2 *“Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.*

CO.6 *“La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo”*

Se i procedimenti esecutivi **non rientrano** in quelli in esenzione per materia di **assegni per il mantenimento della prole, il contributo unificato è dovuto** nelle modalità ordinarie indicate in base al valore della causa dall'art. 13 co. 2 oltre all'anticipazione forfettaria per euro 27,00 (suesteso punto A)

4. LAVORO -

4.A) ESENZIONE PARZIALE PER PERSONE FISICHE IN BASE ALLE RISULTANZE REDDITUALI

Legge 319 del 1958 articolo unico in combinato disposto con gli artt. 9 co.1 bis e 76 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002

Circolare del Ministero della Giustizia m_dg.DAG.11/01/2023.0005682.U del 11.01.2023

In ossequio a quanto disposto dalla circolare del Ministero della Giustizia m_dg.DAG.11/01/2023.0005682.U del 11.01.2023 si precisa che : *“le procedure esecutive mobiliari promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al co.1 articolo unico della legge n.319 del 1958 (procedure esecutive in materia di controversie individuali di lavoro o pubblico impiego, nonché per le cause di previdenza e assistenza) sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115”*

Il creditore procedente deve pertanto depositare in via alternativa :

- **o la dichiarazione sostitutiva di certificazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato** ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 co.1 bis e 76 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 per le procedure esecutive incardinate a seguito di provvedimenti emessi nei giudizi in materia di controversie individuali di lavoro o pubblico impiego, nonché per le cause di previdenza e assistenza (art. Unico Legge 319 del 1958)

CO.6 *“La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo”*

- **o il pagamento on-line del contributo unificato** ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 co.1 bis e 76 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, qualora non rientrasse nei parametri reddituali di esenzione previsti ex lege et ut supra indicati, in quanto non versato all'atto di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.

4.B) NON SUSSISTE ESENZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE

sono soggette al pagamento del solo Contributo Unificato in base al valore della causa :

- se il valore è superiore a € 2.500,00 pari ad € 139,00
- se il valore è inferiore a 2.500 pari a € 43,00

Ex art.32 disp.att CPP

Le procedure per il recupero crediti del difensore d'ufficio nominato in materia penale sono **ESENTI** dal pagamento sia del contributo unificato, sia dell'anticipazione forfettaria.

Patrocinio a spese dello Stato

I soggetti che vantano il Patrocinio a spese dello Stato devono comprovare il beneficio depositando la delibera di ammissione attestata dall'Ordine degli Avvocati.

C) OPPOSIZIONI ex art. 615 co. 2 cpc – 617 co.2 cpc – 619 cpc

I procedimenti di opposizione ex art. 615 co. 2 cpc – 617 co.2 cpc – 619 cpc che si innestano nell'ambito del processo esecutivo pendente - c.d fase incidentale- sono esenti dal pagamento del Contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria.